

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta ».

Rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione nazionale infermieri di area critica (ANIARTI), dell'Associazione Vivere onlus e di esperti della materia 59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*) .. 59

ALLEGATO 1 (*Nuova proposta di parere del Relatore*) 62

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni e Di Vita*) 65

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta ».

Rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione nazionale infermieri di area critica (ANIARTI), dell'Associazione Vivere onlus e di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Patriarca, ha presentato una proposta di parere favorevole con diverse condizioni e osservazioni, e che su tale proposta si è svolta una discussione, nella quale sono intervenuti alcuni deputati e il sottosegretario Bobba.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, formula una nuova proposta di parere, che tiene conto dei principali rilievi espressi nella seduta precedente (*vedi allegato 1*). Si sofferma, in particolare, sulla soppressione della condizione volta a fissare un numero massimo di Partecipanti, ritenuta da più parti poco ragionevole se non addirittura controproducente in considerazione della finalità della Fondazione.

Evidenzia, poi, tra gli elementi di novità, l'inserimento di un'osservazione con cui si invita il Governo a valutare l'opportunità di istituire, all'interno del Collegio dei Partecipanti, un Comitato con specifiche funzioni di indirizzo dell'attività della Fondazione, composto in maniera paritetica da soggetti *profit* e non *profit*, i cui componenti siano nominati dal predetto Collegio.

Fa presente, inoltre, che ulteriori considerazioni critiche espresse da parte di alcuni colleghi non possono trovare accoglimento nella proposta di parere in quanto la Commissione è chiamata ad esprimersi sullo schema di statuto della Fondazione e non, invece, sull'opportunità della sua istituzione, essendo la Fondazione prevista dalla legge n. 106 del 2016, che ne determina funzioni, obiettivi e ambito dell'attività.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che i deputati Nesci, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni e Di Vita hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo in caso di

reiezione della proposta di parere del relatore.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), pur ribadendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara il proprio voto contrario sulla nuova proposta di parere da questi presentata. Precisa che tale decisione dipende in gran parte dalla contrarietà che il suo gruppo ha sempre avuto nei confronti della Fondazione Italia sociale, tanto da indurlo a votare contro il disegno di legge recante la delega per la riforma del Terzo settore, nel testo modificato dal Senato. Ricorda che i motivi di tale contrarietà sono da ricondurre alla natura decisamente ibrida della Fondazione e al fatto che essa è stata praticamente costruita intorno a una determinata persona.

Aggiunge che la decisione di votare contro la nuova proposta di parere del relatore è legata anche al fatto che questi non ha acconsentito alla richiesta di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nel parere.

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra la proposta alternativa di parere annunciata dal presidente Marazziti premettendo che, pur riconoscendo il lavoro puntuale svolto dal relatore, che ha presentato una nuova proposta di parere con numerose e dettagliate condizioni, i presentatori della proposta alternativa di parere non possono che votare contro la proposta del relatore, ritenendola comunque insufficiente. Al riguardo, evidenzia che, anche secondo quanto è emerso dalle audizioni, la Fondazione Italia sociale è un organismo che gli enti del Terzo settore non hanno assolutamente richiesto e che, anzi, rischia di contrapporsi ad essi.

Ricorda, quindi, come il suo gruppo abbia sempre ritenuto preferibile l'ipotesi dell'istituzione di un'Agenzia indipendente per il Terzo settore, con funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione, soprattutto nei confronti della corruzione e comunque in grado di assicurare la massima trasparenza delle attività svolte dagli enti operanti nel Terzo settore.

Donata LENZI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo nei confronti della nuova proposta di parere del relatore, dando atto a quest'ultimo di aver svolto un lavoro particolarmente puntuale e approfondito. Ritiene, in particolare, che il contenuto del parere proposto dal relatore corrisponda perfettamente al tipo di attività che la Commissione parlamentare è chiamata a svolgere in questa fase, precisando che la Commissione Affari sociali seguirà lo stesso metodo accurato riguardo agli schemi attuativi della legge delega sulla riforma del Terzo settore che saranno presentati dal Governo.

Filippo FOSSATI (MDP), pur associandosi alle dichiarazioni di apprezzamento per il metodo seguito dal relatore e per l'esito del suo lavoro di approfondimento, che ha portato alla presentazione di una nuova proposta di parere sicuramente articolata e incisiva, che contribuirà probabilmente a migliorare lo statuto della Fondazione, esprime, tuttavia, il voto contrario del proprio gruppo, motivato dalla netta contrarietà nei confronti dell'istituzione stessa della Fondazione Italia sociale.

Ileana ARGENTIN (PD) esprime il proprio apprezzamento per la nuova proposta di parere del relatore, evidenziando che il mondo del Terzo settore necessita di un organismo con le caratteristiche della Fondazione Italia sociale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, valutando favorevolmente la nuova proposta di parere del relatore, lo invita a riconsiderare la formulazione della condizione di cui al numero 6, ritenendo che l'attività della Fondazione Italia sociale debba essere volta, più che a « orientare le attività degli enti del Terzo settore », a « ottimizzare le proprie attività a sostegno degli enti medesimi.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD), esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore, ritiene tuttavia che la condizione di cui al numero 11 abbia poco senso in quanto i criteri di efficienza e di economicità ai quali deve essere improntata la struttura operativa della Fondazione sono richiamati al comma 3 dell'articolo 1, e che la condizione di cui al numero 12 dovrebbe essere meglio formulata, richiamando espressamente le norme ordinarie che si applicano alla devoluzione dei beni delle fondazioni, in caso di scioglimento di queste ultime.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, riformula la condizione di cui al numero 6, accogliendo il rilievo espresso dal presidente Marazziti, nonché la condizione di cui al numero 12, accogliendo l'obiezione del sottosegretario Bobba. Inoltre, trasforma in osservazione la condizione di cui al numero 11 della nuova proposta di parere.

La Commissione approva, quindi, la nuova proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, come preannunciato, la proposta alternativa di parere non sarà posta in votazione, essendo stata approvata la nuova proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403.**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403), adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 106 del 2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

tenuto conto delle considerazioni svolte dai soggetti intervenuti nelle audizioni tenutesi presso la Commissione Affari sociali nelle sedute dell'11 e del 12 aprile 2017, nonché della successiva discussione, che ha avuto luogo nelle sedute del 19 e del 26 aprile 2017;

essendo emersa, in particolare, l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo presentato dal Governo, volte, da un lato, a garantire la coerenza dello statuto con la predetta disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 106 del 2016, che prevede le finalità della Fondazione e i principi relativi all'organizzazione e al funzionamento della medesima, dall'altro, ad assicurare la coerenza tra le diverse parti dello statuto;

rilevato, con riferimento alla *governance* della Fondazione, che alcune previsioni statutarie appaiono non coerenti rispetto agli obiettivi della Fondazione stessa, con il rischio di determinare un ente ibrido, con caratteristiche sia privatistiche che pubblicistiche, di difficile gestione;

evidenziata, altresì, l'esigenza di assicurare una maggiore rappresentatività al

mondo del volontariato e dell'associazionismo nell'ambito della Fondazione, con riferimento sia alla sua composizione sia allo scambio di informazioni con gli enti del Terzo settore;

preso atto del parere espresso dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del regolamento della Camera dei deputati, il 19 aprile 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, comma 2, la parola: « attraverso » sia sostituita dalla seguente: « con »;

2. all'articolo 2, comma 3, alinea, siano soppresse le parole: « a titolo esemplificativo e non esaustivo »;

3. all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), sia sostituita la parola: « imprenditoriali » con le seguenti: « anche imprenditoriali », con riferimento ai progetti degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi;

4. all'articolo 2, comma 3, siano soppresse le lettere *b*), *c*) ed *e*), in quanto si riferiscono ad attività di carattere finanziario che esulano dagli scopi propri per i quali viene istituita la Fondazione;

5. all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), sia soppresso il riferimento ai beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato tra i beni sui quali la Fondazione potrebbe acquisire diritti;

6. all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera g), sia aggiunta la seguente: h), con il seguente contenuto: « promuovere iniziative ricorrenti per la ricognizione e l'analisi dei bisogni sociali per orientare le attività degli enti del Terzo settore »;

7. all'articolo 5, comma 3, si specifichi che i casi di esclusione dei Partecipanti dalla Fondazione sono previsti in via tassativa e non esemplificativa e che, tra i predetti casi, sia soppresso quello della « condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione », dato il carattere eccessivamente generico di tale previsione, che potrebbe pertanto dare luogo a dubbi interpretativi;

8. all'articolo 7, comma 1, si preveda che il Collegio dei Partecipanti debba essere convocato almeno una volta l'anno, oltre che nei casi previsti dal medesimo comma, al secondo periodo;

9. all'articolo 8, comma 1, lettera c), la parola: « designati » sia sostituita dalla seguente: « nominati »;

10. all'articolo 8, si sostituisca il comma 3 con il seguente: « I componenti del Comitato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro vigilante. Tutti i componenti dei Comitati di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati una sola volta »;

11. all'articolo 9, comma 1, lettera i), si specifichi che la struttura operativa della Fondazione deve essere improntata a criteri di efficienza ed economicità;

12. all'articolo 9, comma 1, lettera q), siano determinate le modalità di devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento di quest'ultima;

13. all'articolo 12, comma 1, si preveda a specificare le competenze di carattere tecnico e gestionali richieste al Segretario generale in considerazione del suo ruolo laddove invece tale disposizione si

limita a richiamare gli stessi requisiti richiesti per i membri del Comitato di Gestione;

14. all'articolo 12, comma 5, si preveda che il Segretario generale provvede all'eventuale assunzione di personale presso la Fondazione attraverso procedure che garantiscano la massima pubblicità e trasparenza;

15. si inserisca una norma transitoria, con il seguente contenuto: « Il Comitato di Gestione è composto inizialmente da tre membri designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a). Il Consiglio nazionale del Terzo settore, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvede a designare il consigliere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Il Collegio dei Partecipanti, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvede a nominare i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c). ». Conseguentemente, all'articolo 5, sia soppresso il comma 5;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) riconsiderare, all'articolo 2, comma 3, lettera i), la previsione della possibilità per la Fondazione di partecipare alla costituzione di nuovi enti, non apparendo essa necessaria, tenuto conto degli obiettivi della Fondazione medesima;

b) riconsiderare se tra le attività della Fondazione debbano essere incluse anche quelle previste dall'articolo 2, comma 4, lettere f) e g), che sembrerebbero non essere strettamente attinenti allo scopo per il quale è istituita la Fondazione stessa;

c) riconsiderare la previsione della possibilità, per la Fondazione – prevista dall'articolo 3, comma 3 – di acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, che dovrebbero quindi essere oggetto di gestioni separate, in quanto trattasi di un'attività svolta da diversi enti del Terzo settore presenti sul territorio, per cui non appare necessario ricollocarle a livello nazionale;

d) chiarire, all'articolo 5, comma 3, se il quorum dei due terzi ivi previsto si riferisca ai componenti del Comitato di gestione o ai presenti;

e) provvedere, all'articolo 7, comma 4, primo periodo, a specificare meglio la funzione di indirizzo generale attribuita al Collegio dei Partecipanti. A tale fine, potrebbe essere utile prevedere l'istituzione, all'interno del Collegio dei partecipanti, di

un Comitato con specifiche funzioni di indirizzo dell'attività della Fondazione, composto in maniera paritetica da soggetti *profit* e non profit, i cui componenti siano nominati dal predetto Collegio;

f) verificare, all'articolo 8, comma 1, concernente la composizione del Comitato di Gestione, la possibilità di aumentare dei componenti designati dal Consiglio nazionale del Terzo settore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI NESCI, GRILLO, LOREFICE, COLONNESE, SILVIA GIOR-DANO, MANTERO, BARONI E DI VITA**

La Commissione XII,

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è adottato in attuazione dell'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (cosiddetta delega di « riforma del terzo settore ») che al comma 4 dispone che:

lo statuto della Fondazione Italia sociale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

sullo schema di decreto le commissioni competenti di Camera e Senato esprimono il parere entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato;

la Fondazione Italia Sociale è stata istituita, tra le diverse proteste di tutte le opposizioni, con la legge delega sul terzo settore (legge n. 106 del 2016), precisamente attraverso l'introduzione, in Senato, di un articolo aggiuntivo del Governo, prima dell'approvazione definitiva avvenuta, in seconda lettura, alla Camera;

gli elementi istitutivi della Fondazione sono quindi descritti all'articolo 10 della citata legge di riforma del terzo settore i cui elementi più rilevanti sono:

lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo

sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati;

la prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati;

la funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico;

approvazione dello Statuto con decreto del Presidente della Repubblica, previa espressione di parere da parte delle commissioni competenti di Camera e Senato, che ai sensi del succitato articolo 10 della legge 106/2016, deve provvedere alla individuazione degli organi (composizione e compiti), prevedendo la nomina di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore, gli strumenti e modalità per finanziare le proprie attività (mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*), gli strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli pubblici e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;

l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fonda-

zione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito;

tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale;

per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di quanto già autorizzato dalla legge di stabilità 2015 riguardo la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di 1 milione di euro;

l'articolo 1 dello Statuto, concernente la denominazione, la sede, la durata e la natura giuridica, stabilisce che la Fondazione ha natura giuridica « privata », secondo i principi e lo schema della fondazione di partecipazione » senza che ciò sia previsto nella legge istitutiva della Fondazione, parimenti non è indicata nella legge istitutiva la piena autonomia statutaria e gestionale che, ancorché enunciata in questo primo articolo, in realtà è sconfessata nei successivi articoli laddove è evidente il controllo pubblico della Fondazione non solo in relazione alla nomina degli organi di governo e di controllo ma anche in relazione all'approvazione dei bilanci o alle modifiche statutarie;

in riferimento alla individuazione della sede milanese della Fondazione stabilita nello Statuto si ricorda che il Governo, già nei lavori preparatori della legge delega, aveva tentato di inserire la sede

milanese della Fondazione ma, dopo diverse proteste dell'opposizione, desistette espungendola dal testo poi approvato, pertanto appare sconcertante e comunque sintomatico di una certa inopportunità istituzionale che lo Statuto la riproponga, peraltro senza indicarne esattamente il luogo e di fatto contraddicendo allo scopo stesso della Fondazione;

anche in sede di audizione sono state sollevate le medesime perplessità circa la sede della Fondazione, prevista dall'articolo 1 comma 4 a Milano. In particolare, per il MODAVI Onlus – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano- tali perplessità, sono sostenute da quanto asserito nell'articolo 2 comma 1 dello Statuto De Quo, ai sensi del quale la Fondazione dovrebbe sostenere, in particolare, i territori maggiormente svantaggiati; pertanto avanza « la preoccupazione, sia per una questione di rappresentatività che per una di operatività, che la geocalizzazione della sede a Milano, pertanto al nord d'Italia, possa non consentire una piena raggiungibilità a tutte le realtà del Terzo Settore e, in modo specifico, alle organizzazioni presenti al sud d'Italia e nelle aree più fragili, alle quali la Fondazione pensa di destinare la propria attenzione »;

pertanto sarebbe stato senz'altro più opportuno che la sede fosse individuata a Roma o nei territori maggiormente svantaggiati, coerentemente all'ambito di attività della Fondazione stessa; inoltre appare sconcertante che uffici e delegazioni possano essere costituite anche all'estero considerato che tale eventualità non appare rispettosa degli indirizzi statali sulla politica sociale;

in occasione dell'approvazione della legge delega sul terzo settore, in riferimento all'articolo 10, il M5S aveva anticipato che la fondazione in questione sembrava configurarsi come « fondazione di partecipazione », una forma giuridica atipica che, nata nella prassi, non è specificatamente prevista dal codice civile; tale tipo di fondazione che coniuga sia

l'elemento patrimoniale (tipico delle fondazioni) e sia l'elemento personale (tipico delle associazioni), è un modello di gestione che si sta diffondendo proprio nell'ambito delle iniziative culturali e del non profit, gode di un sistema fiscale agevolato (ad es. i conferimenti dei donatori sono deducibili) e, diffusa soprattutto negli enti locali, non di rado è stata oggetto di rilievi della magistratura contabile e amministrativa in relazione ad un abuso atto a macelare, dietro il cosiddetto no-profit, l'esercizio prevalente di attività economiche svolte ai fini di lucro e che in ambito pubblico è diretto anche a deviare rispetto al sistema concorrenziale dei contratti e degli appalti pubblici;

una consistente giurisprudenza ha rilevato che spesso tali fondazioni, al di là del *nomen juris*, si configurano come enti pubblici o come organismi di diritto pubblico, ed in tal senso la prevalenza delle risorse pubbliche o il meccanismo di nomina degli amministratori o il controllo operato dall'amministrazione pubblica e le norme statutarie assumono un elemento dirimente; si ricorda che la configurazione o qualificazione di « organismo di diritto pubblico » è correlata proprio a tali fattori e non già alla forma giuridica adottata o enunciata, e da tale qualificazione ne consegue o meno la soggezione al codice dei contratti pubblici (fare o meno appalti pubblici), al procedimento amministrativo e alle regole della trasparenza e della prevenzione della corruzione;

per quanto anzidetto e dall'analisi complessiva dello Statuto, ancorché all'articolo 1 si precisa che la Fondazione ha natura giuridica privata e piena autonomia statutaria e gestionale, si evince che la Fondazione sembra configurarsi di fatto come un « organismo di diritto pubblico » o comunque un organismo dalla forma giuridica ibrida, foriero in tal caso di possibili contenziosi di natura amministrativa;

L'articolo 2 dello Statuto, concernente lo scopo e l'ambito di attività della Fondazione, amplia in maniera estesa

quanto era invece previsto nella legge 106/2016 che si limitava a disporre che la fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati; sembra infatti esorbitare dallo scopo indicato nella legge istitutiva l'ulteriore indicazione « della promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali » e le diverse attività ad esso correlate;

gli scopi e le attività consentite a questa Fondazione sembrano esorbitare non solo dalla legge istitutiva ma anche dalle attività che normalmente una Fondazione può fare e che, si ricorda, dovrebbe essere senza scopo di lucro e le attività commerciali, eventualmente consentite in via accessoria o strumentale, non dovrebbero comunque avere carattere preminente;

appare sconcertate che nell'elencare le attività e le operazioni possibili si precisa che l'elenco indicato è comunque « a titolo esemplificativo e non esaustivo », contrariamente a quanto in linea di massima è richiesto ad una fondazione ovvero scopi e attività ben definite o comunque non caratterizzate da un'eccessiva eterogeneità e assolutamente non condivisibile è anche la parte in cui si prevede che la fondazione possa acquisire o ricevere in comodato beni immobili privati o pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato;

l'elenco delle attività della Fondazione rivela quale sia il progetto principale della Fondazione medesima: un nuovo sistema di investimenti finanziari basato sui servizi sociali e rivelatore di questo progetto è sia l'ulteriore scopo, aggiunto nello Statuto e non presente nella legge istitutiva della Fondazione, « della promo-

zione e diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali » e sia le diverse attività e/o operazioni consentite, come ad esempio i « fondi di investimento sociale », i fondi gestiti da terzi e/o intermediari (evidentemente bancari), strumenti di finanza sociale, obbligazioni sociali (social bond), crowdfunding, costituzione di « società benefit »;

il modello di investimento finanziario sui servizi sociali è di recente diffusione e deriva da esperienze anglosassoni (Regno Unito e Stati Uniti) quale risposta alla imponente crisi finanziaria e bancaria e alla esiguità delle risorse pubbliche, sempre più insufficienti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie dei cittadini. In tale contesto gli ingegneri del sistema finanziario ed economico hanno quindi pensato che per risolvere tanto i problemi delle banche quanto i problemi sociali dei cittadini sarebbe stato vantaggioso unificare le « questioni » e far sì che la finanza investisse sui servizi sociali esternalizzando il più possibile al terzo settore la soddisfazione dei diritti sociali dei cittadini, costituzionalmente garantiti;

il provvedimento all'esame dunque quando usa termini come « investimento sociale » fa esplicitamente riferimento a strumenti meramente finanziari e bancari rispetto ai quali è comunque previsto un ritorno finanziario per l'investitore che, in tal maniera, può influenzare l'offerta di servizi sociali e mistificare i reali bisogni sottesi dei cittadini e che uno Stato civile avrebbe invece il dovere di garantire al di fuori e a prescindere da ogni logica di profitto; questi investimenti finanziari sono remunerati sulla base dell'impatto sociale (od occupazionale..) conseguito, dopo essere opportunamente e necessariamente misurato; l'impatto sociale richiamato nello Statuto, quindi, non va inteso come forma di valutazione della efficacia ed efficienza dei servizi resi ma come strumento di misurazione per il ritorno dell'investimento finanziario;

i bisogni dei cittadini, soprattutto sanitari e sociali, in realtà sono caratte-

rizzati da una complessità tale che ne rende difficile la misurazione e questo sistema di finanza « creativa » e di misurazione e/o valutazione finanziarizzata, rischia di penalizzare proprio i bisogni più complessi che generalmente riguardano i soggetti più vulnerabili;

è facile presumere che la complessità sarà meno appetibile per gli investitori e allora si escluderanno i servizi sociali meno remunerativi e di difficile soluzione e appare quindi sconcertante l'idea che i bisogni dei cittadini siano « contrattualizzati » con banche ed investitori, tenuto conto che « le politiche di inclusione sociale non sono leve meccaniche ma processi molto più complessi, che comportano la riconfigurazione di interazioni sociali articolate con conseguenze spesso non prevedibili » (Sanderson, 2000);

in questo sistema di finanza sociale l'operatore sociale (il produttore di servizi sociali) privilegiato sarà ovviamente l'impresa sociale (e non certamente la piccola o media organizzazione di volontariato) che non di rado coniuga il no profit con il profit, mascherando una vocazione commerciale (talune volte spregiudicata), orientata anche al profitto; è chiaro che un social bond non riguarderà la piccola associazione di volontariato, destinata probabilmente a scomparire ma sarà possibile solo per la grande multinazionale del sociale e tanto ciò è vero che proprio le esperienze anglosassoni hanno dimostrato che i diversi contratti di servizio sono fatti con grandi multinazionali del sociale; « Social Enterprise UK ha descritto questo emergente settore privato come una forma di oligopolio, dove un numero ridotto di aziende detengono un'ampia quota del mercato dei servizi pubblici, come uno « Stato Ombra » (Social Enterprise UK, 2012);

questa Fondazione oltre a rappresentare un luogo proficuo di nomine « discrezionali e politiche » mette in discussione la storia etica e costituzionale del nostro paese dove i bisogni assistenziali dei cittadini non sono in vendita e non

sono lasciati al mercato finanziario che, peraltro, ha già fatto in quest'ultimo ventennio danni incalcolabili, come ad esempio con gli investimenti sui « derivati » presentati agli amministratori pubblici come la soluzione brillante per risolvere il loro problema di indebitamento e continuare a garantire i servizi cittadini;

si esprimono perplessità sul fatto che una Fondazione istituita con legge dello Stato possa provvedere alla raccolta e gestione di risorse al di fuori delle regole che sovrintendendo la contabilità pubblica e a riguardo si ricorda che la Corte dei Conti nel 2014 (sez. Sardegna deliberazione n. 19) in riferimento alla costituzione di una fondazione realizzata da un Comune e il cui scopo consisteva nel reperimento, nella raccolta e nella gestione di risorse provenienti da enti o cittadini a diverso titolo (liberalità, donazione o altro), ha precisato che trattandosi di un'attività di raccolta e di gestione di provvista finanziaria per la realizzazione di politiche di carattere sociale, si concretizzerebbe l'acquisizione di entrate al di fuori delle garanzie e delle procedure prescritte dall'ordinamento, ovvero attraverso una fattispecie gestionale di carattere atipico e, a alla luce di tali considerazioni, ha concluso che « L'acquisizione di eventuali liberalità/donazioni di carattere finanziario o patrimoniale provenienti da terzi (enti o cittadini) integrano fattispecie di entrate da ricondurre ai moduli procedurali prescritti a garanzia dell'erario e devono essere assunte direttamente dal Comune, a mezzo delle attività intestate ai suoi Organi amministrativi secondo le rispettive competenze e responsabilità, già delineate dall'ordinamento generale, così come l'appostazione nelle scritture e la successiva imputazione a spesa di tali fonti d'entrata dovrà seguire le regole che presiedono alla predisposizione dei bilanci pubblici. »;

si esprimono perplessità dunque sulla conformità dello Statuto all'atto istitutivo della Fondazione Italia Sociale (articolo 10 della legge di riforma del terzo settore) e sulla sussistenza dell'equilibrio che dovrebbe esserci tra il patrimonio

della fondazione e il suo scopo che appare generico, imprecisato, eccessivamente eterogeneo e soprattutto legato, per l'effettivo conseguimento, a strumenti di finanza sociale che per loro natura sono caratterizzati dal rischio tipico delle obbligazioni finanziarie;

infine è emblematico che l'ispiratore stesso della Fondazione Italia Sociale, Vincenzo Manes, in sede di audizione ha ammesso che questa non è una fondazione che si interesserà di finanza sociale, arrivando finanche ad affermare: « ...l'impatto sociale e la finanza sociale, io li ritengo un nulla, quasi una presa in giro... »

il comma 7 dell'articolo 10 della legge sul terzo settore, pur premettendo l'inciso « per lo svolgimento delle attività istituzionali », assegna 1 milione di euro alla Fondazione come « dotazione iniziale » mentre lo Statuto all'articolo 3 opera una ripartizione di 100 mila euro nel fondo di dotazione e 900 nel fondo di gestione e, a riguardo, si esprimono alcuni dubbi e/o perplessità su tale ripartizione tenuto conto dell'esigenza che i conferimenti debbano essere chiaramente esplicitati nella loro destinazione e tenuto conto che il successivo articolo 16 dello Statuto, concernente lo scioglimento, prevede che al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione dovrà versare il contributo iniziale ricevuto dallo Stato a norma dell'articolo 10 della legge sul terzo settore; ci si domanda, pertanto, con quale garanzia tale contributo potrà essere restituito allo Stato tenuto conto della citata ripartizione;

si esprimono forti perplessità sul fatto che la Fondazione possa addirittura acquisire o gestire fondi per altre destinazioni « purché non in contrasto con le proprie finalità », ammettendo quindi qualsiasi tipo di fondo italiano o estero e di qualsiasi genere, come ad esempio fondi immobiliari, fondi pensione o, peggio ancora, anche fondi speculativi;

si rileva che tanto la vigilanza ministeriale quanto il controllo della Corte

dei Conti sono sintomatici della natura pubblicistica di questa Fondazione che, per tali ragioni, dovrà adeguarsi alle norme sugli appalti pubblici, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione;

si rileva con sconcerto che, in base all'articolo 5, i Partecipanti alla Fondazione potranno essere anche gli enti con natura lucrativa o persone giuridiche di qualsiasi natura (anche le banche, investitori stranieri, Mediaset o Finmeccanica per intenderci), senza che siano definiti nello Statuto né i requisiti e né le modalità di partecipazione che saranno eventualmente (cit. « potrà ») definiti con un successivo regolamento; in buona sostanza i servizi sociali potranno essere messi in mano agli interessi di chiunque e peraltro anche le cause di esclusione dalla Fondazione appaiono illimitate tenuto conto che l'elencazione effettuata nello Statuto è comunque « esemplificativa e non esaustiva »;

assolutamente non condivisibile è la previsione che i Partecipanti iniziali (peraltro in numero non definito) saranno designati dai tre soggetti nominati dal Presidente del consiglio, dal ministro del MEF e dal ministro del lavoro con la conseguenza che i componenti sia del Comitato di gestione e sia del Collegio dei Partecipanti saranno tutti di « natura politica » e per una durata che potrà essere anche di otto anni, tenuto conto che la durata degli organi sarà di 4 anni, rinnovabile per una volta;

quanto alla nomina dei partecipanti oltre a rilevare le criticità già riferite all'articolo 5 si evidenzia che il Collegio dei partecipanti sembra avere funzioni estremamente ridotte e non appare condivisibile che la nomina sia comunque fatta dal Comitato di gestione in maniera del tutto discrezionale e senza alcun requisito criterio o principio prestabilito che risponda a criteri predefiniti di trasparenza e di selettività; inoltre si rileva la totale assenza di rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;

l'articolo 8, concernente la composizione e il funzionamento del Comitato di

gestione, prevede che un suo componente sia designato dal Consiglio nazionale del Terzo e a riguardo si rileva che in realtà quest'ultimo non è ancora stato istituito poiché ancora non è stata esercitata la delega relativa al Consiglio nazionale del Terzo settore, alle reti associative e ai Centri di Servizi per il volontariato;

è opportuno riflettere sulla durata della carica dei componenti del Comitato di gestione legata all'approvazione dei bilanci poiché si potrebbe verificare che laddove il bilancio non sia approvato o sia rinviato anche le cariche possono avere una durata incerta e non appare altresì condivisibile che i sei consiglieri « designati » dal Collegio dei partecipanti, peraltro non necessariamente scelti tra i partecipanti medesimi, devono essere espressione anche dei Partecipanti *for profit*;

le numerose competenze del Comitato di gestione individuate all'articolo 9 ne rivelano un forte accentramento decisionale e il riferimento alla trasparenza e alla valutazione di eventuali conflitti d'interesse tra donatore e fondazione appare blando e non efficace; a riguardo sarebbe stato opportuno enucleare dei principi più stringenti nonché un'elencazione di possibili conflitti, come ad esempio l'impossibilità ad essere membri del Comitato di gestione per coloro che hanno interessi proprio, lucrativi o commerciali, nella Fondazione e nelle attività esercitate direttamente o indirettamente dalla stessa;

in relazione alle competenze del Comitato si esprimono rilevanti perplessità sul fatto che se da un lato è previsto che le modifiche statutarie passino anche attraverso il parere delle Camere, dall'altro questo non è previsto per lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio, nonostante l'istituzione della medesima Fondazione sia avvenuta proprio con legge dello Stato e nel Parlamento; mentre riguardo al funzionamento del Comitato di gestione, disciplinato al successivo articolo 10, si esprimono perplessità sul fatto che possa riunirsi presso

la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero.

in riferimento alla figura del Segretario generale, disciplinata all'articolo 12, non si condivide che lo stesso possa essere nominato anche tra i componenti del Comitato di Gestione e che debba avere gli stessi requisiti previsti per i componenti del Comitato di gestione, tenuto conto che il segretario ha soprattutto un profilo gestionale e manageriale la cui individuazione richiede oltre che competenze specifiche anche un iter di selezione pubblica che rispetti i principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, come peraltro enunciati nella legge istitutiva della Fondazione;

in riferimento all'organo di revisione previsto all'articolo 13 si esprimono forti perplessità sul fatto che tutti i soggetti degli organi statutari sono nominati, soprattutto nella fase iniziale, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ivi incluso l'organo di revisione al quale per altro non è attribuita alcuna funzione di revisione legale e statutaria, ma solo la revisione amministrativa e contabile, né appare condivisibile la mancata previsione di alcun consiglio di sorveglianza e né viene fatto cenno ad alcun sistema di garanzia e controllo (es. modello di cui d.lgs. n. 231/2001), volto a prevenire la responsabilità penale degli enti né tanto meno viene fatto alcun cenno alle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione;

l'enunciata gratuità delle cariche prevista all'articolo 14 in realtà non è effettiva poiché, oltre al Segretario, di fatto tutti i consiglieri del Comitato di gestione (ivi incluso il presidente) possono essi stessi auto delegarsi funzioni e deciderne il compenso in maniera peraltro non determinata;

l'articolo 15 introduce i principi che devono regolare la contabilità della Fondazione e dunque l'esercizio finanziario, il bilancio e gli utili e avanzi di gestione e mentre da un lato all'articolo 9,

tra le competenze del Comitato di gestione, è indicato che al Comitato compete la redazione e approvazione annuale del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, dalla lettura di questo articolo si evince che l'organo che approva il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è in realtà il Ministro del lavoro di concerto con il MEF e a riguardo nulla si dice cosa accade qualora il bilancio non sia approvato dal Ministro e se il Comitato di gestione è tenuto o meno a recepire le osservazioni del Ministero; si evince quindi che, ancorché enunciata come Fondazione dalla natura giuridica privata, l'approvazione dei bilanci da parte dei Ministri ne delinea un tratto eminentemente pubblicistico;

il richiamo all'effettivo impatto sociale ed occupazionale, anche all'articolo 15, di per sé condivisibile deve però essere valutato nell'ottica degli scopi e delle attività della Fondazione e pertanto, come evidenziato in riferimento all'articolo 2, gli investimenti finanziari correlati alla cosiddetta « finanzia sociale » sono remunerati sulla base dell'impatto sociale (od occupazionale) conseguito, dopo essere opportunamente e necessariamente misurato; dunque l'impatto sociale richiamato nello Statuto non va inteso semplicemente come forma di valutazione della efficacia ed efficienza dei servizi resi ma come strumento di misurazione per il ritorno dell'investimento finanziario, nella logica del profitto;

in riferimento alla procedura di scioglimento della Fondazione, disciplinata all'articolo 16, si evidenzia l'incongruenza di tale articolo laddove lascia al medesimo Comitato di gestione la decisione dello scioglimento della Fondazione, pur con il parere vincolante del Ministero, e parimenti è incongruente che i liquidatori siano nominati dal medesimo Comitato; l'incongruenza sta nel fatto che mentre per l'istituzione della Fondazione, per l'adozione dello Statuto e per le modifiche statutarie è stato o è previsto un passaggio parlamentare analoga cosa non è prevista per lo scioglimento; inoltre in riferimento

alla restituzione che la Fondazione farà allo Stato del contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 106/2016 (1 milione di euro) ci si domanda con quale garanzia tale contributo potrà essere restituito allo Stato tenuto conto tenuto conto dell'inciso « nei limiti del patrimonio residuo e tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 3 dello Statuto ove si opera una ripartizione che destina al fondo di dotazione (intangibile) solo 100 mila euro mentre gli altri 900 mila euro sono destinati al fondo di gestione;

considerato che:

nelle audizioni svolte sono emerse diffuse criticità anche in ordine al rischio di possibili profili di legittimità dell'atto, conseguenti anche ad una incoerenza estrinseca ed intrinseca dello Statuto che peraltro è apparso diffusamente discutibile dal punto di vista tecnico e formale;

si condivide quanto espresso diffusamente dagli auditi ovvero che tale Fondazione non solo non soddisfa alcuna esigenza di trasparenza e di regolazione del Terzo settore ma rischia anche di contrapporsi ad esso configurandosi come soggetto ad esso concorrente e che per tale ragione, invece che l'istituzione di una Fondazione dal dubbio profilo giuridico, sarebbe stata auspicabile l'istituzione di un'Agenzia indipendente per il Terzo settore o comunque di un ente terzo e

regolatore i cui componenti siano individuati con una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore, ivi incluse le organizzazioni di volontariato, e al quale siano attribuite le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare, a promuovere adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte e attraverso la diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale, di sistemi di valutazione dell'impatto sociale, di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali collaborazioni internazionali su progetti condivisi;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403), adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 106 del 2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

tenuto conto delle considerazioni svolte dai soggetti intervenuti nelle audizioni tenutesi presso la Commissione Affari sociali nelle sedute dell'11 e del 12 aprile 2017, nonché della successiva discussione, che ha avuto luogo nelle sedute del 19 e del 26 aprile 2017;

essendo emersa, in particolare, l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo presentato dal Governo, volte, da un lato, a garantire la coerenza dello statuto con la predetta disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 106 del 2016, che prevede le finalità della Fondazione e i principi relativi all'organizzazione e al funzionamento della medesima, dall'altro, ad assicurare la coerenza tra le diverse parti dello statuto;

rilevato, con riferimento alla *governance* della Fondazione, che alcune previsioni statutarie appaiono non coerenti rispetto agli obiettivi della Fondazione stessa, con il rischio di determinare un ente ibrido, con caratteristiche sia privatistiche che pubblicistiche, di difficile gestione;

evidenziata, altresì, l'esigenza di assicurare una maggiore rappresentatività al

mondo del volontariato e dell'associazionismo nell'ambito della Fondazione, con riferimento sia alla sua composizione sia allo scambio di informazioni con gli enti del Terzo settore;

preso atto del parere espresso dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del regolamento della Camera dei deputati, il 19 aprile 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, comma 2, la parola: « attraverso » sia sostituita dalla seguente: « con »;

2. all'articolo 2, comma 3, alinea, siano soppresse le parole: « a titolo esemplificativo e non esaustivo »;

3. all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), sia sostituita la parola: « imprenditoriali » con le seguenti: « anche imprenditoriali », con riferimento ai progetti degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi;

4. all'articolo 2, comma 3, siano soppresse le lettere *b*), *c*) ed *e*), in quanto si riferiscono ad attività di carattere finanziario che esulano dagli scopi propri per i quali viene istituita la Fondazione;

5. all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), sia soppresso il riferimento ai beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato tra i beni sui quali la Fondazione potrebbe acquisire diritti;

6. all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera g), sia aggiunta la seguente: h), con il seguente contenuto: « promuovere iniziative ricorrenti per la ricognizione e l'analisi dei bisogni sociali al fine di ottimizzare le proprie attività a sostegno degli enti del Terzo settore »;

7. all'articolo 5, comma 3, si specifichi che i casi di esclusione dei Partecipanti dalla Fondazione sono previsti in via tassativa e non esemplificativa e che, tra i predetti casi, sia soppresso quello della « condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione », dato il carattere eccessivamente generico di tale previsione, che potrebbe pertanto dare luogo a dubbi interpretativi;

8. all'articolo 7, comma 1, si preveda che il Collegio dei Partecipanti debba essere convocato almeno una volta l'anno, oltre che nei casi previsti dal medesimo comma, al secondo periodo;

9. all'articolo 8, comma 1, lettera c), la parola: « designati » sia sostituita dalla seguente: « nominati »;

10. all'articolo 8, si sostituisca il comma 3 con il seguente: « I componenti del Comitato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro vigilante. Tutti i componenti del Comitato di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati una sola volta »;

11. all'articolo 9, comma 1, lettera q), si specifichi che le modalità di devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento di quest'ultima sono quelle ordinarie, previste dagli articoli 30, 31 e 32 del codice civile;

12. all'articolo 12, comma 1, si preveda a specificare le competenze di carattere tecnico e gestionali richieste al Segretario generale in considerazione del suo ruolo laddove invece tale disposizione si

limita a richiamare gli stessi requisiti richiesti per i membri del Comitato di Gestione;

13. all'articolo 12, comma 5, si preveda che il Segretario generale provvede all'eventuale assunzione di personale presso la Fondazione attraverso procedure che garantiscano la massima pubblicità e trasparenza;

14. si inserisca una norma transitoria, con il seguente contenuto: « Il Comitato di Gestione è composto inizialmente da tre membri designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a). Il Consiglio nazionale del Terzo settore, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvede a designare il consigliere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Il Collegio dei Partecipanti, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvede a nominare i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c). ». Conseguentemente, all'articolo 5, sia soppresso il comma 5;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) riconsiderare, all'articolo 2, comma 3, lettera i), la previsione della possibilità per la Fondazione di partecipare alla costituzione di nuovi enti, non apparendo essa necessaria, tenuto conto degli obiettivi della Fondazione medesima;

b) riconsiderare se tra le attività della Fondazione debbano essere incluse anche quelle previste dall'articolo 2, comma 4, lettere f) e g), che sembrerebbero non essere strettamente attinenti allo scopo per il quale è istituita la Fondazione stessa;

c) riconsiderare la previsione della possibilità, per la Fondazione – prevista dall'articolo 3, comma 3 – di acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, che dovrebbero quindi essere oggetto di gestioni separate, in quanto trattasi di un'attività svolta da diversi enti del Terzo settore presenti sul territorio, per cui non appare necessario ricollocarle a livello nazionale;

d) chiarire, all'articolo 5, comma 3, se il quorum dei due terzi ivi previsto si riferisca ai componenti del Comitato di gestione o ai presenti;

e) provvedere, all'articolo 7, comma 4, primo periodo, a specificare meglio la funzione di indirizzo generale attribuita al Collegio dei Partecipanti. A tale fine, potrebbe essere utile prevedere l'istituzione, all'interno del Collegio dei partecipanti, di un Comitato con specifiche funzioni di indirizzo dell'attività della Fondazione,

composto in maniera paritetica da soggetti profit e non profit, i cui componenti siano nominati dal predetto Collegio;

f) verificare, all'articolo 8, comma 1, concernente la composizione del Comitato di Gestione, la possibilità di aumentare dei componenti designati dal Consiglio nazionale del Terzo settore;

g) all'articolo 9, comma 1, lettera i), si specifichi che la struttura operativa della Fondazione deve essere improntata a criteri di efficienza ed economicità.